

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1725-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MARCHETTI)

Comunicata alla Presidenza il 13 aprile 1982

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra Italia e Spagna in materia di sicurezza sociale e accordo amministrativo per l'applicazione della convenzione, firmati a Madrid il 30 ottobre 1979

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 19 gennaio 1982
(V. Stampato n. 2454)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 22 gennaio 1982*

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione in esame sostituisce la precedente Convenzione tra l'Italia e la Spagna in materia di sicurezza sociale del 1967. Le trattative inerenti ad essa erano iniziate già dal 1975, quando era in via di definizione l'accordo amministrativo relativo alla Convenzione del 1967 (firmato poi nel giugno del 1977). Incontri e conversazioni succedutisi per circa quattro anni hanno portato nell'ottobre 1978 alla parafatura dell'accordo di cui si tratta, con il quale si introducono numerose innovazioni al regime convenzionale preesistente in materia di liquidazioni, di indennizzo per malattie professionali, di

assistenza sanitaria, di ricongiunzione di periodi assicurativi anche nei riguardi di gestioni speciali di assicurazione per determinate categorie di lavoratori.

Poichè la Convenzione e l'Accordo amministrativo di applicazione assicurano una completa ed adeguata protezione ai nostri connazionali in Spagna (siano essi residenti e pensionati, o nuovi dipendenti di complessi industriali) destinati a non rimanere definitivamente in quel Paese, la Commissione affari esteri raccomanda all'Assemblea di autorizzarne la ratifica.

MARCHETTI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra Italia e Spagna in materia di sicurezza sociale e l'accordo amministrativo per l'applicazione della convenzione, firmati a Madrid il 30 ottobre 1979.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione e all'accordo amministrativo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 53 della convenzione e all'articolo 41 dell'accordo amministrativo.